

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI AUSILIARI  
DEL TRAFFICO ED ACCERTATORI DELLA SOSTA**

**Art. 1 (Oggetto)**

L'Amministrazione comunale, prefiggendosi di realizzare un più razionale impiego della polizia municipale con l'intento di potenziare il controllo del territorio e le attività di polizia stradale mirate alla prevenzione e repressione dei comportamenti più pericolosi, ha ritenuto di avvalersi di personale dipendente con la qualifica di ausiliari del traffico e di affidare alla propria società comunale Aset Holding Spa in qualità di soggetto gestore unico della sosta a pagamento nel Comune di Fano spa la gestione delle aree di sosta a pagamento controllate da accertatori della sosta alle dipendenze delle medesima.

**Art. 2 (Definizione degli ausiliari del traffico e degli accertatori della sosta)**

1. I dipendenti dei comuni (in seguito denominati ausiliari del traffico) accertano tutte le violazioni in materia di sosta e fermata previste dal codice della strada operando su tutto il territorio comunale, incluse le aree sosta in gestione a enti o imprese

2. I dipendenti di Aset Holding Spa (in seguito denominati accertatori della sosta), accertano le violazioni di cui all'art. 7, comma 15 e all'art. 157 commi 5, 6 e 8 del codice della strada, ovvero le soste a pagamento nelle aree pubbliche oggetto della concessione del parcheggio.

3. Gli ispettori del servizio di trasporto pubblico (in seguito denominati accertatori della sosta) controllano le violazioni relative alla sosta sulle corsie e fermate riservate ai mezzi pubblici.

**Art. 3 (Istituzione del servizio)**

1. La Giunta Comunale, potrà definire la dotazione organica degli ausiliari del traffico.

2. L'attribuzione delle funzioni di accertamento compete al Sindaco che, con proprio decreto, individua nominativamente gli accertatori della sosta e gli ausiliari del traffico, previo accertamento dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

3. Gli ausiliari del traffico possono essere assunti dal Comune con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato.

4. Gli accertatori della sosta sono dipendenti di Aset Holding Spa soggetto gestore unico della sosta a pagamento nel Comune di Fano assunti con contratto di lavoro non occasionale.

5. Gli ausiliari del traffico dipendono gestionalmente e gerarchicamente dalla Polizia Municipale, gli accertatori della sosta sono alle dipendenze della società comunale Aset Holding Spa proprio datore di lavoro soggiacendo comunque alle disposizioni operative e organizzative della Polizia Municipale.

COMUNE DI FANO  
Allegato alla deliberazione del CONSIGLIO  
n° 269 in data 28-X-2009  
di cui fa parte integrante  
IL SEGRETARIO GEN. GENETI

**Art. 4 (Compiti degli accertatori della sosta - Dipendenti di Aset Holding Spa gestore dei parcheggi a pagamento)**

1. Gli accertatori della sosta, che operano alle dipendenze di Aset Holding Spa società comunale che gestisce i parcheggi pubblici a pagamento, hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta a pagamento solo sui parcheggi o sulle strade del territorio comunale concesse o gestite dall'azienda, da cui dipendono. Non hanno poteri nei parcheggi o nelle strade dove non è prevista la sosta pubblica a pagamento.

**Art. 5 (Compiti degli accertatori della sosta - Dipendenti delle imprese di trasporto pubblico)**

1. Gli accertatori della sosta, dipendenti delle imprese di trasporto pubblico, hanno funzioni di accertamento delle violazioni relative alla sosta nelle corsie e negli spazi delle fermate riservate ai mezzi pubblici del territorio comunale.

**Art. 6 (Compiti degli ausiliari del traffico - Dipendenti comunali)**

1. Codice della strada.

I dipendenti comunali hanno funzioni di accertamento per tutte le violazioni relative alla sosta e operano in tutte le strade del territorio comunale in cui:

la sosta è vietata da apposito segnale;

è vietata la fermata o la sosta ai sensi degli artt. 157, 158 (per i veicoli), 160 (per gli animali) e 190 (per i pedoni) o da altre norme del Codice della strada

Tali funzioni si estendono anche alle violazioni commesse nei parcheggi a pagamento da chiunque gestiti.

2. Applicazione delle sanzioni accessorie.

Gli ausiliari del traffico hanno la competenza a disporre la rimozione dei veicoli che intralcino il traffico, nei casi previsti.

3. Contestazione immediata della violazione al trasgressore.

Gli ausiliari del traffico e gli accertatori della sosta non possono intimare l'esibizione dei documenti di guida ai sensi dell'art. 192 comma 1 del codice della strada nemmeno al fine della corretta e completa verbalizzazione della violazione accertata così come previsto dall'art. 200 del Cds. Devono in ogni caso prospettare al trasgressore e/o all'obbligato in solido la possibilità di procedere all'immediata contestazione della violazione previa l'esibizione dei documenti di guida necessari alla compilazione del verbale.

Nella loro qualifica di pubblici ufficiali, gli ausiliari del traffico e gli accertatori della sosta possono richiedere le generalità del trasgressore che ha l'obbligo di declinarle; il rifiuto è punito ai sensi dell'art. 651 del codice penale.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott.ssa Antonietta Renzi)



## **Art. 7 (Gestione del procedimento sanzionatorio)**

Gli atti di accertamento prodotti, sulla modulistica prevista, dagli ausiliari del traffico e dagli accertatori della sosta vengono consegnati al termine del turno di servizio all'ufficio violazioni amministrative della polizia municipale, detto ufficio ha il compito in via esclusiva della gestione degli accertamenti redatti.

## **Art. 8 (Norme generali di condotta. Doveri del personale)**

1. Oltre a quanto già previsto dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'ausiliario del traffico, così come l'accertatore della sosta, devono avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità e cortesia e devono mantenere una condotta irrepreensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima della popolazione. Sia in servizio che in fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini e l'amministrazione.

## **Art. 9 (Responsabilità disciplinare)**

1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia del servizio sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.

2. Per gli ausiliari del traffico le violazioni al presente regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente Ccnl.

3. Per gli accertatori della sosta le violazioni al presente regolamento danno luogo a diffida ad Aset Holding Spa e possono essere valutate quali elementi di inadempimento contrattuale.

## **Art. 10 (Difesa in giudizio)**

L'amministrazione comunale, qualora si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un appartenente agli ausiliari del traffico per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, potrà assumere a proprio carico ogni onere di difesa sino alla chiusura del procedimento facendo assistere il dipendente dall'Avvocatura Comunale.

